

COORDINAMENTO NAZIONALE VICEDIRIGENZA

Prot. n. 9_761_VICEDIRIGENZA

Roma, 2 settembre 2010

[Info Vicedirigenza n. 16](#)

ALTRA VITTORIA

Ricorso Legge 48/04

Il Giudice del lavoro di Latina ha riconosciuto il diritto al passaggio dalla posizione economica C2 a C3 ai destinatari della Legge n.48/04, cioè a coloro i quali erano direttivi VIII° livello dal 1990, a far data, per la decorrenza economica e giuridica, dall'entrata in vigore del Decreto legge n. 356/03 convertito in legge dalla legge n. 48/04.

In pratica le colleghe ricorrenti che hanno ottenuto tale riconoscimento avranno 6 anni di arretrati, nonché un calcolo della pensione su importi più sostanziosi, quindi in futuro una pensione più gratificante. Tale riconoscimento trova fondamento dal contenuto del documento dell'ARAN, nel quale si rappresenta che la contrattazione non può decidere quanto previsto dalla Legge n. 48/04, poiché i fondi stanziati sono insufficienti per tutti i destinatari, quindi il Giudice ha deciso di conseguenza.

Siamo pronti con il nuovo ricorso !

Per ulteriori chiarimenti contattate la Segreteria Nazionale UGL Ministeri:

Tel. 06/3233363 - 06/36000316 - 06/3203311.

In allegato la sentenza

Il Coordinatore Nazionale UGL Vicedirigenza
Raffaella Micucci
(335 8391325)

Scud. N. 1431/07
R.G. n. 3603/07
Cron 11092



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Latina dott. Corradino Diana ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3603 del R.G. 2007
tra

[redacted]
con domicilio elettivo in [redacted]
presso lo studio dell'avv. P Castellani con l'avv. N. De Marinis
in rappresentanza e difesa per procura a margine del ricorso

ricorrente

e

- Ministero della Giustizia

con domicilio elettivo in Latina via C Battisti 52
presso lo studio dell'avv. L. Loreni
che lo rappresenta e difende per delega a margine della memoria di costituzione

resistente

Oggetto: Inquadramento nella posizione economica C3
Conclusioni come da atti.

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato e notificato la parte istante [redacted] chiedeva che fosse riconosciuto il proprio diritto a ottenere l'inquadramento nella posizione economica C3 a far data per la decorrenza giuridica ed economica, dall'entrata in vigore del decreto legge n 356 del 2003 con le conseguenti statuizioni di condanna nei confronti di Ministero della Giustizia.
Il Ministero della Giustizia si costituiva opponendosi
Venivano depositate note scritte.
La causa veniva discussa e decisa all'udienza del 22 aprile 2010

Motivi della decisione

Preliminarmente va rilevato che ex art.45,n 17 del dlgs 80 del 1998 "sono attribuite al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro le controversie di cui all'artt.68 del dlgs 1993,n 29 come modificato dal presente decreto,relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998.La S.C. a SS UU ha ritenuto che sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro,sua instaurazione fino all'estinzione,compresa ogni fase modificativa ,anche se finalizzata alla progressione in carriera e realizzata attraverso una selezione di tipo concorsuale,mentre la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa,contenuta nel quarto comma dell'art 68,concerne esclusivamente le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la pubblica amministrazione. Ne consegue la piena giurisdizione di questo giudice ordinario a conoscere la controversia di cui ci si occupa. Nel merito la domanda di [REDACTED] risulta fondata. Come è noto il D.L. 356/2003 convertito in legge 48/04 testualmente recita: "È abrogato l'articolo 3, comma 78, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Mediante accordi definiti tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sarà definita la posizione del personale del comparto Ministeri appartenente alle ex carriere direttive, già in servizio alla data del 31 dicembre 1990 nella ex VIII qualifica funzionale. Le risorse derivanti dall'abrogazione del citato comma 78 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, pari a 7,4 milioni di euro per il 2004 e a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2005, vanno ad incrementare i finanziamenti di cui al comma 46 dell'articolo 3 della medesima legge n. 350 del 2003 l'art 1 bis Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.". A questa disposizione normativa è poi seguito, come è noto, un atto di indirizzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri che precisa che "in attuazione della richiamata norma di legge voglia l'Aran definire la posizione del citato personale ai fini dell'inquadramento nella posizione economica C3,purché ricopra la qualifica C2 al momento del presente atto a far data ,per la decorrenza giuridica ed economica dall'entrata in vigore del decreto 356/2003. A tutt'oggi non si è ancora provveduto a dare concreta attuazione alla predetta disposizione di legge. Di fatto risulta che a tutt'oggi si è avuto un solo incontro nel settembre 2006 cui non è stato dato ulteriore seguito. Di fatto da parte datoriale vi è un comportamento volto a sottrarsi dagli obblighi imposti dalla legge e a evitare di riconoscere quello che è già riconosciuto dall'atto di indirizzo 27 luglio 2006, del Presidente del Consiglio dei ministri come un diritto soggettivo all'inquadramento nella categoria c3 per quei soggetti come la ricorrente che alla data di entrata in vigore del decreto 256 2003 erano in possesso della qualifica c2.

Né va sottaciuto che le stesse parti (aran e rappresentanze sindacali) quando si sono incontrate non hanno contestato il diritto discendente da norme precettive e da atti di indirizzo interpretativi ma hanno solo preso atto dell'ostacolo discendente dalla mancanza di fondi. Peraltro nel rapporto di lavoro privato cui il pubblico impiego dal 30 giugno 1998 si va modellando la difficoltà di reperimento delle risorse da parte del datore di lavoro non è condizione idonea a disconoscere il diritto del lavoratore.

Nel caso di specie si è ormai superato il limite di tollerabilità per poter ulteriormente attendere la fase attuativa di una contrattazione che avrebbe dovuto riconoscere il diritto dei ricorrenti già da circa sette anni.

TRM

Alla luce delle svolte argomentazioni deve riconoscersi che parte ricorrente aveva all'atto della entrata in vigore del decreto legge già tutti i requisiti per poter beneficiare dell'inquadramento nella qualifica funzionale C3, che l'atto interpretativo e di indirizzo del luglio 2006 del Presidente del Consiglio sostanzialmente riconosce tale diritto e che tale diritto non è stato negato nell'unico incontro tenuto in sette anni da Aran e organizzazioni sindacali

Per l'effetto va accolta la domanda volta all'inquadramento nella posizione economica C3 a far data , per la decorrenza giuridica ed economica, dall'entrata in vigore del decreto legge n.356 del 2003, con le conseguenti statuizioni di condanna nei confronti del Ministero della Giustizia

La condanna alle spese segue la soccombanza ai sensi dell' art 91 c.p.c

P.Q.M.

Dichiara il diritto della parte ricorrente [redacted] a ottenere l'inquadramento nella posizione economica C3 a far data ,per la decorrenza giuridica ed economica, dall'entrata in vigore del decreto legge n 356 del 2003 come da richiesta .

Condanna Ministero della Giustizia alle conseguenti statuizioni di condanna con corresponsione della relativa indennità e degli interessi legali sui ratei arretrati.

Condanna altresì Ministero della Giustizia al pagamento in favore della parte ricorrente e per essa del procuratore antistatario avv delle spese processuali, che si liquidano in Euro 1000,00, delle quali Euro 900,00 per diritti e onorari.

Così deciso in Latina il 22 aprile 2010

Il funzionario
[redacted]
[redacted]



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 01/06/2010

Il Cancelliere [redacted]

Il giudice del lavoro

Dot. Co. radino Diana

[Signature]